



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.82 /2005 e ss.mm.ii.  
Co.Ge: RAR\_004

Spett.le **Provincia di Taranto**  
**Settore Pianificazione e Ambiente**  
[protocollo@pec.provincia.ta.it](mailto:protocollo@pec.provincia.ta.it)

**Oggetto: Serveco S.r.l. – Impianto complesso per lo stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), trattamento fisico, raggruppamento preliminare, ricondizionamento preliminare di rifiuti urbani (ad esclusione dei rifiuti solidi urbani indifferenziati) e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Martina Franca (TA) C.da Specchia Tarantina. Istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA ai sensi della D.D. n. 53 del 02/08/2016 rilasciata dalla Provincia di Taranto. Avvio del procedimento e convocazione Conferenza di Servizi in modalità sincrona. Contributo ARPA**  
**Rif. Nota Provincia di Taranto prot. n. 20419 del 20/06/2022 acquisita in pari data al prot. ARPA n. 45519.**

Con riferimento al procedimento in oggetto si riportano di seguito le osservazioni della scrivente Agenzia, a conclusione della valutazione degli elaborati progettuali per il riesame AIA trasmessi con nota Serveco prot. n. 4730/2021/AL/ds del 08/10/2021, acquisita al prot. prov.le n. 34348 del 12/10/2021.

**PLANIMETRIE**

Nella Planimetria dell'impianto con rete idrica (All. 6 Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021) il Gestore dovrà:

- identificare la "Vasca antincendio", così come riportato a pag. 85 dell'elaborato "Relazione tecnica", nel quale si fa riferimento ad essa con il numero "30";

Al § 4.2 dell'elaborato "Relazione tecnica" il Gestore dichiara che le acque reflue di tipo domestico non sono da intendersi come scarico in quanto inviate in vasca tipo "Imhoff" e trattate come rifiuto, pertanto, in tabella 4.5 sono riportati i soli punti di scarico P1(S1) e P2(S1) con le relative coordinate; tuttavia, nella planimetria (allegato n. 6 Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021 – Planimetria dell'impianto con rete idrica), la sigla S2, in corrispondenza della fossa "Imhoff", è indicata come "punto di scarico delle acque reflue civili di tipo domestico" si chiede pertanto al Gestore:

- di modificare le notazioni presenti in planimetria al fine di renderla coerente con la reale situazione dell'impianto.

**SCHEDE AIA**

**Scheda G**, si chiede al Gestore di inserire anche le "aree a verde" nel campo "Ricettore" della Tab. G3;  
**Scheda I**, necessaria per le operazioni di cui alle attività elencate nella categoria 5 dell'Allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (T.U.A.), si rileva che la stessa appare incompleta rispetto a quanto stabilito dalla D.G.R. 19 settembre 2006 n. 1388. In particolare, la Tab. I1 – *Tipologia del rifiuto* – riporta la compilazione esclusivamente della prima riga con la generica descrizione "Rifiuti prodotti in qualità di produttore iniziale", rilevando la quantità totale dei rifiuti pericolosi, pari a 5,775 t/anno e dei rifiuti non pericolosi pari a 95,764 t/anno, prendendo come periodo di riferimento l'anno 2020. Si segnala, in corrispondenza della cella destinata alla descrizione dei singoli codici dell'EER, il riferimento alla presenza di un allegato denominato "Statistiche rifiuti movimentati per periodo: solo totali". Inoltre, in corrispondenza della cella adibita alla determinazione dell'attività di provenienza del rifiuto, si registra la compilazione con un sintetico "impianto" che nulla spiega delle attività che hanno - effettivamente - generato il rifiuto in questione. Nello stesso modo, si rappresenta che, le colonne "stato fisico", "destinazione" e "caratteristiche chimiche per classificare il rifiuto come pericoloso", essendo state compilate in maniera "sommatoria", non

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto– Servizio Territoriale**  
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: [dap.ta@arpa.puglia.it](mailto:dap.ta@arpa.puglia.it)  
PEC: [dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



consentono di dedurre le informazioni richieste per i singoli codici dell'EER così come previsto dalla suddetta D.G.R. n. 1388. In aggiunta, la tabella è priva della compilazione del campo *“quantità totale di rifiuti”* in calce alla medesima.

Parimenti, la Tab. I2 – *Deposito all'interno dello stabilimento* – per come è stata redatta, non consente di ottenere le informazioni, in maniera puntuale, circa la tipologia di deposito utilizzata (es. cassoni scarrabili, cisternette, fusti, taniche, serbatoi, big bags, ecc.), il riferimento delle aree così come indicate in planimetria allegata, la capacità dei singoli depositi, le modalità di gestione dei depositi stessi e la destinazione dei rifiuti prodotti; la Tab. I4 – *Operazioni di smaltimento* – non consente di definire gli impianti di destinazione, così come, i rifiuti interessati e le modalità di smaltimento, analogamente, per la Tab. I5 – *Operazioni di recupero*. **Si chiede al Gestore, alla luce di quanto detto, di provvedere ad integrare l'elaborato in questione, fornendo per i singoli codici dell'EER le informazioni richieste, così come previsto della D.G.R. 19 settembre 2006 n. 1388.**

**RELAZIONE TECNICA AIA**

Dall'esame dell'elaborato progettuale intitolato **“Relazione Tecnica”** emerge quanto segue:

- probabilmente per errore il file pdf è stato nominato *“IRIGOM\_1-AIA\_Relazione tecnica”*;
- al § 1.5.8 *“Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS)”* il Gestore dichiara che: *“Dall'analisi effettuata, relativamente ai gradi di prescrizione individuati nel Piano, per l'impianto IPPC sono emerse le seguenti condizioni, con riferimento a:*
  - o *ubicazione in area classificata fra le **Zone di Protezione Speciale Idrogeologica Tipo “A”** del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PENALIZZANTE).*
  - o *ubicazione entro 2.000 metri (circa 855 metri) dal **Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”** (PENALIZZANTE);*
  - o *ubicazione in area **SIC “Murgia di Sud-Est”**;*
  - o *ubicazione in area buffer (entro i 100 metri) da elementi di idrografia superficiale, piccolo corso d'acqua occasionale di cui alla specifica **Carta Idrogeomorfologica**;*
  - o *ubicazione all'interno del **“Parco multifunzionale della Valle dei Trulli”**, (trattasi di uno stabilimento industriale esistente che non contiene all'interno della propria area beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, specchie, trulli, ecc. presenti nelle aree limitrofe);*
  - o *l'impianto non è ubicato in **Aree industriali dismesse** (PREFERENZIALE)”*.

2

In merito ai criteri localizzativi dell'impianto, considerato quanto previsto dalla nuova pianificazione regionale in materia di rifiuti (v. § 8.3 del **PRGRS** approvato con DGR n. 673/2022), si demanda la valutazione finale all'A.C. (cfr. in particolare le definizioni di impianto esistente e le disposizioni transitorie sull'applicabilità del Piano ai procedimenti in corso);

- al § 2.1 *“Descrizione sintetica dei principali dati progettuali”* **si chiede** al Gestore di registrare su supporto cartaceo e/o informatico, il consumo delle materie prime esplicitate nella SCHEDA C *“Materie prime ed ausiliarie utilizzate”* ed. 01 rev. 00 del 08.10.2021 (indicando anche area di stoccaggio, metodo di misura, caratteristiche fisico-chimiche del prodotto) e di effettuare lo stoccaggio di tutte le materie prime in aree coperte ed impermeabilizzate tramite idonea pavimentazione industriale, cordolate e dotate di idonee pendenze, tali da far confluire eventuali colaticci verso pozzetti ciechi;
- al § 2.2 *“Gestione ed esercizio dell'impianto, descrizione delle operazioni di gestione rifiuti”* il Gestore descrive le aree dedicate allo stoccaggio riferendo di consultare l'Allegato n. 4 *“Planimetria, prospetti e sezioni dell'impianto”* (Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021), nonché, l'Allegato n. 10 *“Planimetria delle aree di deposito materie prime ed ausiliarie - rifiuti”* (Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021). Dalle planimetrie de quo si evince che lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene nelle

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto– Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it  
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



medesime aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi, pertanto, si **chiede al Gestore di fornire chiarimenti in merito e di provvedere all'elaborazione di una planimetria dove, per ogni area, siano indicati i codici dell'EER dei rifiuti ivi effettivamente destinati con le relative previsioni di recupero o smaltimento a cui gli stessi verranno sottoposti;**

- al § 2.2.3 "D15: Deposito preliminare" si legge: "Lo stoccaggio dei rifiuti avviene esclusivamente entro idonei contenitori, in funzione del loro stato fisico e della loro pericolosità, sempre comunque all'interno delle aree dedicate in impianto.", la proposizione successiva, invece, enuncia che: "Lo stoccaggio alla rinfusa di rifiuti non pulverulenti può essere effettuato su basamento impermeabilizzato e al coperto.". **Si chiede, dunque, al Gestore, di fornire chiarimenti circa la gestione del deposito preliminare [D15] dei rifiuti non pulverulenti alla rinfusa;**
- al § 2.2.6 "R13: messa in Riserva" si legge: "Lo stoccaggio dei rifiuti avviene esclusivamente entro idonei contenitori, in funzione del loro stato fisico e della loro pericolosità, sempre comunque all'interno delle aree dedicate in impianto.", la proposizione successiva, invece, enuncia che: "Lo stoccaggio alla rinfusa di rifiuti non pulverulenti può essere effettuato su basamento impermeabilizzato e al coperto.". Parimenti al punto precedente, **si chiede, dunque, al Gestore, di fornire chiarimenti circa la della messa in riserva [R13] dei rifiuti non pulverulenti alla rinfusa;**
- al § 2.2.7 "Scambio di rifiuti" il Gestore dichiara che: "L'operazione di recupero R12 (scambio di rifiuti) di rifiuti pericolosi e non pericolosi comprende le operazioni di selezione e cernita, frammentazione, compattazione, separazione, condizionamento, ricondizionamento e raggruppamento, adeguamento volumetrico, miscelazione di rifiuti.", vista la molteplicità delle possibili attività contemplate con l'operazione di recupero [R12], **si chiede se, ai fini della tracciabilità, il Gestore abbia provveduto alla predisposizione di una procedura operativa standardizzata, nell'ambito del SGA, che consenta, in qualunque momento, di risalire alle "effettive" operazioni alle quali sono stati sottoposti i rifiuti in ingresso nell'ambito del più generico "scambio di rifiuti";**
- al § 2.2.8 "Descrizione delle operazioni di miscelazione D13/R12" si legge: "A prescindere dalla destinazione finale (recupero o smaltimento presso impianti terzi) della miscela ottenuta, le operazioni di miscelazione dei rifiuti in impianto possono essere sia del tipo "**NON in deroga**" (operazioni di miscelazione non espressamente vietate dall'articolo 187, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006), che comprendono la miscelazione di rifiuti pericolosi fra loro aventi stesse caratteristiche di pericolosità (cd. "classi HP") e la miscelazione di rifiuti non pericolosi fra loro, sia del tipo "**In deroga**" (operazioni di miscelazione ammesse ai sensi dell'articolo 187, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006), che comprendono la miscelazione di rifiuti pericolosi fra loro aventi differenti classi HP.". A tal proposito, si evidenzia che, l'art. 187, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, vieta la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolosità (HP) differenti e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, precisando che la miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. L'art. 187, inoltre, prevede la possibilità di derogare al divieto di miscelazione, alle condizioni elencate al comma 2. Con Legge n. 221/2015, art. 49, comma 1, è stato aggiunto all'art. 187 il comma 3-bis, che recita che le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli artt. 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge. Tuttavia, con sentenza n. 75 del 12/04/2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 183, comma 3-bis del TUA sulla miscelazione di rifiuti, ai sensi del quale le miscelazioni non espressamente vietate (vale a dire quelle tra rifiuti non pericolosi o tra rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolosità) non dovevano essere sottoposte ad autorizzazione e non potevano essere sottoposte a prescrizioni



ulteriori rispetto a quelle previste per legge. **La Corte Costituzionale** ha rilevato un contrasto di questa disposizione con quanto previsto dalla Direttiva 2008/98/CE e, nello specifico, **ha ritenuto che ogni attività di miscelazione costituisca un trattamento di rifiuti che, come tale, deve essere autorizzato. Alla luce di quanto detto, si ritiene che il Gestore debba presentare espressa richiesta all'AC per l'autorizzazione a tutte le operazioni di miscelazione che prevede di effettuare;**

- al § 2.2.8 *"Descrizione delle operazioni di miscelazione D13/R12"* il Gestore dichiara che: *"... omissis ... solo per le miscelazioni in deroga, si specifica che ogni singolo gruppo di miscelazione individuato dal Gestore viene caratterizzato, anche tramite analisi chimica, ai fini della omologazione presso gli impianti terzi di destino finale al primo conferimento; tale caratterizzazione viene aggiornata secondo le frequenze dettate dagli impianti destinatari e, comunque, con frequenza almeno annuale."* Sulla base di quanto detto al punto che precede, **si prescrive al Gestore, di effettuare, qualora vengano autorizzate, le caratterizzazioni di tutte le miscele di rifiuti ottenute, specificandolo nella documentazione in atti;**
- al § 2.6 *"Impianto elettrico"* **si chiede** al Gestore di evidenziare il rispetto della normativa riguardante la verifica di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici (secondo quanto stabilito dal D.P.R. 462/2001 e il D.Lgs. 81/2008);
- al § 5 *"Rifiuti"* si prevede che: *"Le quantità in deposito temporaneo sono costantemente monitorate ai fini della loro registrazione nel registro di carico/scarico."* **Si chiede, altresì, al Gestore di inserire al cap. 5 della Relazione Tecnica, quanto previsto nel PMC trasmesso, ovvero, che il controllo delle giacenze dei rifiuti presso il deposito temporaneo avverrà con frequenza settimanale;**
- al § 8 *"Stabilimenti a rischio di incidente rilevante"* il Gestore dichiara di non rientrare nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 105/2015 (Seveso) e di monitorare *"le sostanze pericolose non determinabili a priori che potrebbero essere contenute accidentalmente nei rifiuti conferibili in impianto, al fine del non superamento delle soglie di cui all'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015"*. Per dare riscontro a tale dichiarazione, **si chiede** al Gestore di confermare, qualora i quantitativi delle sostanze pericolose risultino inferiori a quelli tabellari dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015, l'esclusione dalla normativa Seveso applicando le regole indicate alla nota n. 4 dello stesso allegato;
- al § 10.2 è riportata la tabella dei metodi di analisi dei parametri relativi agli scarichi idrici (tab. 10.5), per i quali si rimanda alle osservazioni sul PMeC;
- al § 10.4 *"Rifiuti"* si asserisce che: *"... omissis ... è assicurata la tracciabilità di tutte le operazioni di scarico e ricarico dei citati flussi di rifiuti sui relativi registri ed altre scritture ambientali"* ed *"è conteggiata la quota dei predetti rifiuti generati dallo stabilimento ed ammessi al trattamento nel medesimo impianto ai fini del rispetto delle capacità di trattamento e di stoccaggio autorizzate"*. **Si chiede al Gestore di argomentare le suddette affermazioni facendo esplicito riferimento all'ottemperanza agli artt. 188, 189 e 190 del TUA;**
- seppur l'installazione è già autorizzata e, con questo procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA (D.D. 53 del 020/08/2016), l'istante domanda ulteriormente la gestione dei RAEE, la trattazione prodotta è, tuttavia, completamente priva di qualsivoglia riferimento all'attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ovvero, l'ottemperanza al D. Lgs n. 49 del 14 marzo 2014. **Pertanto, si chiede al Gestore di aggiornare la documentazione redatta con i riferimenti tanto alla normativa comunitaria quanto a quella nazionale in merito alla gestione dei RAEE;**





- la documentazione risulta essere carente circa le prescrizioni operative (fase di esercizio), di chiusura ed eventualmente post-chiusura (v. §§ 13.1, 13.2 e 13.3 dell'allegato A alla D.D. n. 53 del 02/08/2016), dunque, **si chiede al Gestore di aggiornare la relazione Tecnica in tal senso.**

**DOCUMENTO DI APPLICAZIONE DELLE BAT**

Relativamente a questo elaborato progettuale (Allegato 24 all'istanza di riesame) e richiamando la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio "BATCW", si osserva quanto segue:

- **BAT 2 f)** al fine di garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura, **si richiama** quanto detto in riferimento alla Relazione Tecnica circa **la necessità di effettuare, qualora vengano autorizzate, le caratterizzazioni di tutte le miscele di rifiuti ottenute;**
- **BAT 4 c)** al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito temporaneo dei rifiuti, il Gestore deve garantire di **provvedere a idonea copertura dei rifiuti contro gli agenti atmosferici** (calore, luce, aria, acqua, ecc);
- **BAT 5** al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento dei rifiuti, il Gestore dichiara che: *"Le operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti vengono documentate mediante trascrizione in apposito "Registro di stoccaggio" convalidate prima dell'esecuzione e verificate dopo l'esecuzione."*. **Si chiede al Gestore di meglio illustrare le suddette procedure tanto di registrazione quanto di convalida;**
- **BAT 10** la cui applicabilità è limitata ai casi in cui siano presenti molestie olfattive e relativa alle indicazioni utili ad effettuare il monitoraggio periodico delle emissioni odorigene e **BAT. 12** la cui applicabilità è limitata ai casi in cui siano presenti molestie olfattive e relativa all'implementazione nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale di un piano di gestione degli odori, il Gestore dichiara che *"non sono presenti molestie olfattive significative ai recettori sensibili, ad ogni buon conto il Gestore provvede al monitoraggio semestrale delle emissioni odorigene convogliate e diffuse come previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC)"*<sup>1</sup>. Alla luce di quanto dichiarato dal Gestore, Arpa Puglia chiede chiarimenti in merito alle modalità di esecuzione dei citati monitoraggi delle emissioni odorigene diffuse effettuati con frequenza semestrale. Inoltre, per le emissioni odorigene da sorgenti areali passive (vasche, cumuli, andane, superficie di discariche, etc.) il PMeC dovrà riportare almeno le informazioni contenute nella seguente tabella.

5

**Tabella n. – Emissioni odorigene diffuse areali passive**

Identificazione della sorgente	Origine emissione	Altezza dal suolo	Parametro	VL	Metodo di misura	Frequenza di monitoraggio	Numero di punti di campionamento

- **BAT 14 lettera h)**, il Gestore dichiara che *"viene effettuato un campionamento discontinuo (con cadenza annuale) per verificare la presenza di emissioni di composti organici"*. Alla luce di quanto sopra riportato la scrivente Agenzia chiede al Gestore di fornire chiarimenti sulle modalità di esecuzione dei citati monitoraggi utili a verificare la possibile presenza di emissioni di composti organici. ARPA, ferme restando le valutazioni di codesta AC, ritiene che qualora opportuno, nel PMeC debbano essere indicate le modalità di monitoraggio delle emissioni fugitive; ad esempio, in riferimento a quanto previsto dalle BATc: laddove la tipologia di installazione lo richieda, deve essere prevista l'attuazione di un programma LDAR (Leak Detection and Repair) e relativo protocollo di ispezione;

<sup>1</sup> cfr allegato "Relazione sullo stato di attuazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle bat di settore applicabili"

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto– Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it  
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



- **BAT 24** al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzo degli imballaggi (fusti, contenitori, IBC, pallets, ecc), il Gestore dichiara di applicare tale BAT e “... *omissis...* se necessario, prima del riutilizzo gli imballaggi vengono sottoposti ad un apposito trattamento...”. **Si chiede al Gestore di chiarire sia le condizioni che determinano la “necessità” del trattamento sia il trattamento medesimo;**
- **BAT 25** il Gestore dichiara che “viene applicata la Bat 14 d nei limiti di applicabilità indicati innanzi e la tecnica b. descritta di seguito. Difatti a servizio del trituratore è presente un impianto di captazione e abbattimento delle emissioni in atmosfera costituito da un filtro a tessuto per l’abbattimento delle polveri”. Tuttavia, si rileva che nell’ambito della Tabella 3.1 del PMeC rev.1 del 08/10/2021, relativamente al punto di emissione in atmosfera E3 (Impianto di triturazione) è prescritto il monitoraggio annuale delle polveri totali con un valore limite in emissione pari a 10 mg/Nm<sup>3</sup>. Alla luce di quanto sopra riportato, della tabella 6.3 e dalla BAT 8 della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 si propone all’AC di prescrivere, per il punto di emissione di cui trattasi (E3) il monitoraggio semestrale con un valore limite di emissione per le polveri totali compreso nel range 2÷5 mg/Nm<sup>3</sup>;
- **BAT 26** al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva e prevenire le emissioni dovute a inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell’applicare la BAT 14 g) e ulteriori tecniche, a tal proposito, nella relazione si legge che: “... *omissis...* viene applicata una procedura d’ispezione dettagliata nel caso in cui vengano conferiti rifiuti in balle prima della loro frantumazione ...”. **Si chiede al Gestore di specificare se trattasi di una procedura operativa scritta standardizzata, nell’ambito del SGA e di trasmetterne i contenuti a questa Agenzia;**
- **BAT 52** al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel monitorare i rifiuti in ingresso nell’ambito delle procedure di pre-accettazione e accettazione. Il Gestore dichiara di applicare tale BAT mediante un “monitoraggio dei rifiuti al fine di valutare la fattibilità dei pre-trattamenti sui rifiuti liquidi”. Come già detto (v. § 5.6.1. “Rifiuti in ingresso” del PMC) **è necessario che il Gestore fornisca maggiori dettagli sulle fasi di pre-accettazione (omologa) e di accettazione (verifica di conformità) dei rifiuti conferiti.**

6

**PIANO DI MONITORAGGIO – Allegato 14.6 Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021**

Relativamente al § 5.1 “**Emissioni in Atmosfera**”:

- per quanto riguarda le metodiche utili alla determinazione analitica delle sostanze inquinanti presenti nelle emissioni in atmosfera riportate nella tabella 3.1 del PMeC si chiede al Gestore di sostituire il metodo M.U. 632:84 (ritirato) con il metodo UNI EN ISO 21877:2020 e di sostituire il metodo UNI EN 13649:2002 con la più recente revisione dello stesso metodo (UNI CEN/TS 13649:2015);
- tenuto conto di quanto riportato dal Gestore nell’ambito della **Scheda AIA (E)** ove lo stesso, per quanto concerne le emissioni fuggitive, individua tra le possibili sorgenti:
  - valvole e diaframmi di processo;
  - pompe;
  - flange e connettori;
  - prese campione;
  - serbatoi;

si chiede al Gestore di riportare nel PMeC le modalità di monitoraggio delle suddette emissioni fuggitive<sup>2</sup>; ad esempio, in riferimento a quanto previsto dalle BATc, laddove la tipologia di

<sup>2</sup> Tenuto conto anche di quanto previsto dalla prescrizione n. 87 riportata nel Documento Tecnico allegato alla D.D. della Provincia di Taranto n. 53 del 02/08/2016.

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto– Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it  
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



installazione lo richieda, deve essere prevista l’attuazione di un programma LDAR (Leak Detection and Repair) e relativo protocollo di ispezione. Dovrà altresì essere previsto che i risultati di ciascuna campagna debbano essere trasmessi nell’ambito del report annuale e che il programma LDAR sia aggiornato a cura del Gestore in funzione di modifiche impiantistiche e/o gestionali;

- in relazione agli sfiati dei serbatoi, il PMeC deve indicare le verifiche periodiche previste nella seguente tabella, nonché una stima delle emissioni annuali di COV (esprese in COT) dagli sfiati dei serbatoi contenenti idrocarburi.

Parametro	Tipo di verifica	Monitoraggio / registrazione dati

- si chiede altresì al Gestore di integrare il § 5.1 con le seguenti ulteriori prescrizioni:
  - garantire il controllo dell’idonea efficienza di tutti i sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate e diffuse mediante l’implementazione di una procedura/istruzione operativa che dovrà prevedere una frequenza dei controlli visivi almeno mensile e le relative annotazioni su registro dedicato;
  - annotare le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i sistemi di abbattimento delle emissioni (convogliate e diffuse) sull’apposito *“Registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione dell’impianto produttivo) (punto 2.8)”*<sup>3</sup> da conservare presso lo stabilimento a disposizione dell’Ente di controllo;
  - garantire nel tempo l’applicazione di efficaci misure tecniche e gestionali utili a prevenire o minimizzare la diffusione di polveri;
  - registrare i dati relativi alle condizioni meteo climatiche (precipitazioni, temperatura, direzione e velocità vento, evaporazione, umidità atmosferica), contestualmente alle operazioni di monitoraggio delle emissioni in atmosfera;
  - qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione, dovrà comportare la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti. Ai sensi dell’art. 271 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., eventuali avarie o malfunzionamenti dovranno essere oggetto di comunicazione all’Autorità Competente, al Sindaco ed all’ARPA Puglia – Dipartimento di Taranto entro le otto ore successive.

7

Relativamente al § 5.2 **“Prelievi idrici”**:

- il Gestore dichiara che la fornitura di acqua potabile è assicurata tramite bottiglie sigillate di acqua minerale da 2 litri, mentre nella Relazione tecnica (pag. 68) si dichiara *“la fornitura di acqua potabile, invece, viene assicurata da distributori refrigerati di acqua minerale in boccioni da 5 litri sigillati”*, si chiede al Gestore di chiarire l’incongruenza;
- si chiede al Gestore di prevedere, in luogo della tab. 3.6 una tabella che indichi le risorse idriche *“approvvigionamento”* (cfr. tabella N – Risorse idriche approvvigionamento), comprensiva delle fonti di approvvigionamento, punto di prelievo, fase di utilizzo e punto di misura, metodo di misura e frequenza, consumo, modalità di registrazione dei controlli effettuati e una tabella che indichi le risorse idriche recuperate (cfr. tabella N – Risorse idriche recupero) con l’indicazione della

<sup>3</sup> Appendice 2, Allegato VI alla parte V del D. Lgs. N. 152/06 e smi.

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto– Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it  
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



percentuale di acqua recuperata, punto di prelievo, fase di utilizzo e punto di misura, utilizzo, metodo di misura e frequenza, consumo e modalità di registrazione dei controlli effettuati.

Tabella N - Risorse idriche “approvvigionamento”

Fonte	Punto di prelievo	Fase di utilizzo e punto di misura	Utilizzo (sanitario, industriale, ecc.)	Metodo misura e frequenza	Consumo [m <sup>3</sup> ]	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

Tabella N - Risorse idriche “recupero”

Fonte Acqua recuperata	Percentuale di acqua recuperata	Punto di prelievo	Fase di utilizzo e punto di misura	Utilizzo (sanitario, industriale, ecc)	Metodo misura e frequenza	Consumo [m <sup>3</sup> ]	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Acque depurate, acque meteoriche							

Relativamente al § 5.3 “Scarichi idrici”:

- si chiede al Gestore di integrare la tab. 3.8 con la tipologia dello scarico, il recapito e le coordinate. Si chiede, inoltre, che tale struttura sia adottata anche nel report annuale (rif. § 8) dal quale emerga un riepilogo dei controlli eseguiti corredato di relative evidenze documentali;
- il PMeC, come già indicato per la matrice “Rifuti”, dovrà essere integrato con il § relativo agli “Indicatori di prestazione”. Si chiede al Gestore di individuare indicatori specifici del processo, che consentano una immediata verifica delle performance dell’installazione sia nel suo complesso sia in relazione a specifici comparti (es. acque, emissioni atmosferiche). Tali indicatori dovranno essere riportati anche nella Relazione annuale assieme ad un commento sul loro andamento;
- per quanto riguarda i metodi analitici chimici e fisici per l’esecuzione degli autocontrolli dovranno essere individuati nel PMeC sulla base del seguente ordine di priorità: CEN, UNI, ISO, US EPA, APAT/IRSA-CNR, ISS, altri metodi;
- si chiede al Gestore di prevedere nel Report annuale (rif. § 8) informazioni circa la conformità dei dati di monitoraggio alla normativa e le azioni correttive e di miglioramento ambientale adottate. I dati forniti nel Report annuale devono essere trasmessi anche su supporto informatico; in particolare le tabelle riassuntive devono essere elaborate in formato .xls e potranno essere corredate da opportuni grafici. Nel PMeC deve essere previsto che il Gestore validi e valuti tutti i documenti di registrazione relativi alle attività di monitoraggio presso l’archivio dell’installazione, comprese le copie dei certificati e i risultati dei controlli effettuati da fornitori esterni. Si sottolinea, infine, che tutti i risultati analitici relativi ai campionamenti prescritti devono essere conservati su registro o idoneo supporto informatico per un periodo di almeno 10 anni, e comunque per tutta la durata dell’AIA, e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti, ad eccezione dei casi in cui la normativa nazionale prevede tempistiche differenti.

8

Relativamente al § 5.4 “Emissioni sonore”, sono stati esaminati:

- § 4.3 Emissioni Sonore della Relazione Tecnica (Allegato 1 – Relazione Tecnica Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021);
- Scheda H del 8/10/2021 relativa alle sorgenti sonore fisse e mobili;

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto– Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it  
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it





- l'ultima relazione fonometrica trasmessa con PEC 08/02/2022, ns. prot. Protocollo 0009348 - 12 - 08/02/2022 dopo la messa in esercizio, in data 13 dicembre 2021, dell'attività di triturazione a seguito del completamento dei lavori di revamping dell'intera area; al riguardo, si prende atto che il Gestore ha recepito, trasfuso e redatto la suddetta relazione fonometrica conformemente alle prescrizioni di cui alla nota Arpa Puglia prot. n. 30768 del 29/05/2015.
- a) al fine di applicare correttamente il criterio differenziale nei punti di misura, nelle more che il Comune di Martina Franca in qualità di AC adotti la zonizzazione acustica e che si esprima in merito a quale delle due classi possano essere ascrivibili l'area su cui insiste l'opificio e l'area su cui insistono i recettori limitrofi, se trattasi cioè, di una zona assimilabile a Tutto il territorio Nazionale per la quale valgono i limiti di accettabilità 70 dB(A) per il periodo di riferimento diurno e 60 dB(A) per il periodo di riferimento notturno, oppure se trattasi di area classificabile come Zona esclusivamente industriale per la quale valgono i limiti di accettabilità 70 dB(A) per il periodo di riferimento diurno e 70 dB(A) per il periodo di riferimento notturno;
- b) fatta salva l'opportunità che il Gestore effettui le misure di controllo delle emissioni sonore, secondo quanto previsto dal PMeC e all'adozione da parte del Comune di Martina Franca del Piano di Zonizzazione Acustica con la predisposizione delle opere di mitigazione utili all'attuazione dell'eventuale Piano di risanamento acustico,

in riferimento a tutti i punti sopra richiamati e integralmente valutati, non si evidenziano potenziali criticità e/ non conformità.

Relativamente al § 5.5 **“Energia”**, oltre a quanto dichiarato dal Gestore per quanto concerne la tematica energetica si chiede al Gestore di:

- prevedere, nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale, specifici audit interni relativamente agli aspetti di efficienza energetica, condotti con frequenza annuale, così come previsto dal BREF dell'efficienza energetica;
- inserire nella **“Tabella 3.12 – Consumo combustibile”** la frequenza di registrazione del combustibile utilizzato per il funzionamento del gruppo elettrogeno. Tale frequenza è stata indicata annuale all'interno della **“Tabella 9.1 – Tabella riepilogativa dei registri e delle schede implementate in impianto”**;
- attuare una frequenza di registrazione mensile del combustibile utilizzato in impianto. Inoltre, non essendo espressamente dichiarato;
- evidenziare eventuali consumi di combustibile per la movimentazione di mezzi dello Stabilimento o per il funzionamento di specifici macchinari, prevedendone la registrazione su supporto cartaceo e/o informatico. Si ricorda, inoltre, che devono essere previsti controlli e verifiche dei serbatoi fuori terra per lo stoccaggio del combustibile.

Relativamente al § 5.6.1. **“Rifiuti in ingresso”**:

- si chiede al Gestore di inserire nel PMeC una tabella intitolata **“Quantità rifiuti conferiti (anche ai fini del rispetto dei limiti giornalieri stabiliti dall'autorizzazione)”**;
- si reputa necessario che il Gestore fornisca maggiori dettagli sulle fasi di pre-accettazione (omologa) e di accettazione (verifica di conformità) dei rifiuti conferiti. In particolare si chiede:
  - o di fornire il format dell'omologa per i rifiuti in ingresso (che sarà allegato e parte integrante del PMeC) e di indicare se richiede l'effettuazione di uno o più **“carichi di prova”**. Si rammenta inoltre al proponente che il **“dossier di identificazione del rifiuto”** consegnato dal produttore/conferitore dovrà comprendere la scheda di caratterizzazione del rifiuto, le schede di sicurezza/tecniche delle materie prime/prodotti utilizzati nel processo

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto– Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it  
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



produttivo, le schede di sicurezza dei prodotti ottenuti dal processo produttivo, il certificato analitico di caratterizzazione e classificazione del rifiuto (ove pertinente) a cura di laboratori certificati e accreditati (completo di verbale di campionamento e relativo Piano di campionamento ai sensi delle norme UNI EN 10802:2013 e 14899:2006). Relativamente alla frequenza della caratterizzazione di base dei rifiuti in ingresso da parte dei produttori si ritiene accettabile, nel caso di rifiuti regolarmente generati e quindi derivanti da un ciclo produttivo continuo ed omogeneo (codici specchio regolarmente generati) una frequenza di analisi annuale (oltre che al primo conferimento e ad ogni variazione significativa del processo produttivo di origine) accompagnata dalla rideterminazione trimestrale dei soli *“parametri critici”* che il Produttore provvederà ad individuare, mentre per i rifiuti non regolarmente generati (codici specchio non generati regolarmente) la caratterizzazione dovrà essere ripetuta per lotti di produzione (di cui dovrà essere definita l'entità). Anche per i rifiuti pericolosi *“assoluti”* la ricerca delle caratteristiche di pericolo associate è necessaria ai fini della loro successiva gestione (frequenza di analisi annuale, oltre che al primo conferimento e ad ogni variazione significativa del processo produttivo di origine se regolarmente generati, altrimenti per lotto);

- di avanzare, per quel che concerne la *“fase di accettazione”* in impianto, una proposta di *“Piano delle verifiche analitiche di conformità”* dei soli rifiuti ingresso regolarmente generati, individuando le tipologie EER (e specificando il criterio sotteso alla scelta) che si ritiene di sottoporre a tale controllo eventualmente limitatamente ai *“parametri critici”* (con congrua frequenza (individuando cioè un limite temporale, es. ripetizione trimestrale, o un limite quantitativo, es. per lotti; nel secondo caso l'entità del lotto dovrà essere quantificata nel PMeC).
- il Gestore dovrà integrare nell'elaborato la trattazione dedicata al controllo e monitoraggio rispettivamente delle operazioni di raggruppamento e di miscelazione. In particolare rispetto alla miscelazione il PMeC dovrà specificare le procedure operative finalizzate a valutare la compatibilità dei rifiuti anche attraverso l'effettuazione di appositi test e la registrazione dei risultati (aumento di temperatura, generazione di gas, aumento di pressione, generazione di odori, variazione della viscosità, precipitazione di solidi) nel *“Registro delle prove di miscelazione”*; si prescrive inoltre che il *“Registro di miscelazione”*, con pagine numerate in modo progressivo, contenga anche le singole Schede di miscelazione e garantisca la costante tracciabilità dei rifiuti di partenza e della miscela ottenuta e la corrispondenza con le annotazioni sul Registro di carico e scarico;
- relativamente ai codici **xx.xx.99** in ingresso, il Gestore dichiara *“...In impianto viene effettuata una verifica di conformità a campione, con frequenza settimanale da eseguirsi prioritariamente sui codici CER / EER caratterizzati da c.d. “voce specchio” e su quelli con codifica xx.xx.99...”* Questa Agenzia evidenzia all'AC la necessità di valutare la possibilità di autorizzare in ingresso all'impianto de quo i codici xx.xx.99, stante l'estrema genericità ed incertezza che li contraddistingue (che ne richiederebbe peraltro la caratterizzazione analitica ad ogni singolo conferimento); all'uopo si pone all'attenzione dell'AC la Circolare n. 4 del 26/04/2022 rilasciata dal MiTE Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- in merito agli eventuali respingimenti dei carichi di rifiuti in ingresso, i quali saranno registrati in una tabella come riportato in tabella 5.13 si prescrive di integrare il suddetto paragrafo specificando che il respingimento dovrà essere comunicato all'A.C. e p.c. all'Ente di Controllo secondo la tempistica stabilita dalla vigente normativa, indicando la quantità di rifiuto respinta, la motivazione ed allegando copia del formulario di identificazione; dette comunicazioni dovranno



inoltre essere archiviate e conservate presso l’installazione per almeno 5 anni. In caso di “respingimento parziale” del rifiuto dovrà essere prevista una specifica annotazione sul registro di carico e scarico in corrispondenza del carico accettato; analogamente il FIR dovrà riportare l’evidenza del respingimento parziale e la tracciabilità;

- in merito a quanto riportato a pag 54/80 ove si legge: “In ottemperanza alla lettera c) del paragrafo 4.2 della D.d.s. (Lombardia) n. 1795 del 04/03/2014, il registro di miscelazione riporta in un apposito campo, oltre a quanto previsto nelle prescrizioni generali relative alla miscelazione, comunque anche le seguenti informazioni supplementari..” si chiede al Gestore di eliminare il richiamo al Decreto Dirigenziale Lombardia 4 marzo 2014, n. 1795 che è stato abrogato dalla Sentenza Tar Lombardia 22 giugno 2018, n. 1569;

Rispetto al § 5.6.2 “Rifiuti di propria produzione”:

- dovrà essere integrato con apposita tabella riportante:
  - o il controllo delle giacenze dei rifiuti (che il gestore ha previsto con frequenza settimanale) presso le aree di stoccaggio (R13/D15) e di deposito temporaneo;
  - o il controllo trimestrale delle aree di stoccaggio/deposito (cartellonistica, etichettature, presidi di sicurezza e antincendio, idoneità strutturale e impiantistica, stato di manutenzione, separazione fisica delle aree di conferimento, di messa in riserva, di deposito preliminare). I verbali delle predette ispezioni trimestrali dovranno essere conservati per tre anni e gli esiti riassunti nel Report annuale sull’attuazione del PMeC;
  - o il controllo delle aree di trattamento dei rifiuti. In particolare il Gestore dovrà implementare una procedura di ispezione di dette aree, verificando con frequenza trimestrale: a) la rispondenza alle modalità gestionali prescritte in AIA (ad es. volumi massimi; separazione fisica dalle aree di stoccaggio e deposito temporaneo; altezze dei cumuli di rifiuti, etc.); b) lo stato di manutenzione e la rispondenza strutturale ed impiantistica all’AIA; c) la protezione dell’impianto contro il rischio incendio ed il corretto stato di funzionamento degli impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale (cfr. Circolare MATTM prot. n. 1121 del 21/01/2019). I verbali delle citate ispezioni dovranno essere conservati per 3 anni, riportandone sinteticamente gli esiti nel Report annuale di attuazione del PMeC. Si riporta a titolo esemplificativo la seguente tabella.

Tabella – Controllo trimestrale della giacenza delle aree di Stoccaggio rifiuti (R13, D13, D15) e Depositi temporanei

Area modalità stoccaggio	e di	Coordinate /ubicazione	Data controllo	del	Codici presenti	EER	Quantità presente [t]	Esito verifica	Esito del controllo

Rispetto al § 5.6.3. “Rifiuti in uscita”:

- il PMeC dovrà prevedere che il Gestore effettui la caratterizzazione preventiva dei rifiuti prodotti a norma di legge e secondo quanto prescritto nell’AIA e che i piani di campionamento siano redatti con riferimento alla norma UNI 10802:2013 e/o ad altre norme tecniche specifiche. I certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal responsabile del laboratorio incaricato, dovranno riportare la o le metodiche utilizzate e devono essere a disposizione dell’ARPA Puglia. La classificazione dei rifiuti deve essere eseguita nel rispetto del Decreto MiTE n.47 del 09/08/2021 di approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla Delibera del Consiglio SNPA n. 105 del 18 maggio 2021;

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto– Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it  
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



- nel PMeC deve essere previsto che, nel report annuale, il Gestore comunichi le quantità di rifiuti prodotti per ogni codice EER, l'attività di provenienza, il destino finale con le eventuali quantità recuperate e le relative finalità di recupero. Per i rifiuti non recuperati devono essere specificate le modalità di smaltimento.
- Il Gestore in ogni caso è tenuto a rispettare gli obblighi sulla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei FIR secondo le normative nazionali vigenti. A titolo di esempio si riportano le seguenti tabelle, al fine di uniformare le modalità di trasmissione dei dati.

Tabella – Rifiuti prodotti: rendicontazione annuale

EER	Quantità prodotta	Quantità in uscita	Quantità complessiva in giacenza	Impianto di smaltimento/recupero finale	Rif. documentazione e analisi di conformità a requisiti tecnici e ambientali	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
				Indicare sia il codice dell'operazione D o R che la denominazione dell'impianto di destino	Per ciascun lotto di rifiuto prodotto	

Tabella - Classificazione e ammissibilità presso gli impianti di destino dei rifiuti prodotti

Tipologia di intervento	Parametri	Frequenza	Modalità di registrazione
<b>Caratterizzazione e classificazione ai sensi del Decreto MITE n. 47 del 09/08/2021</b>	I parametri da ricercarsi devono essere correlati al processo produttivo che genera il rifiuto e alle sostanze pericolose utilizzate. Il verbale di campionamento deve essere sempre allegato al certificato, insieme a tutta la documentazione tecnica utilizzata ai fini della classificazione	Annuale e ad ogni modifica del ciclo produttivo o delle sostanze utilizzate che potrebbero influire sulla pericolosità del rifiuto prodotto	
Analisi chimica per verifica conformità impianti di destino	D.Lgs 36/03, così come modificato dal D.Lgs.121/2020, DM 5/2/98 o comunque quelli richiesti dall'imp. di smaltimento	Almeno annuale o con la frequenza richiesta dal destinatario	

- i verbali di campionamento, rapporti di prova ai sensi del Reg. 440/2008, certificati, relazioni e schede tecniche e di sicurezza inerenti alla caratterizzazione e classificazione rifiuti dovranno essere conservati per 3 anni assieme ai registri di carico e scarico ed ai formulari;
- si fa presente al Gestore che a pag. 60/80 nella tabella 3.15 “Rifiuti” è riportato erroneamente il riferimento alla successiva 3.12. Si chiede al Gestore di correggere quanto sopra rilevato;
- al cap. 8 “Obblighi di comunicazione nei confronti degli Enti e informazioni del pubblico” si richiede di valutare l’inserimento dell’ASL competente per il territorio fra i destinatari delle comunicazioni del Gestore;
- al cap. 8 “Obblighi di comunicazione nei confronti degli Enti e informazioni del pubblico” si legge che: “il Report annuale di attuazione del PMeC o una sua sintesi non tecnica per il pubblico sarà divulgato on-line, su apposita sezione del sito web [www.serveco.it](http://www.serveco.it)”. Si rende noto che, dalla consultazione del sito web aziendale, non si evidenzia la presenza della sezione di che trattasi, ragion per cui, si chiedono delucidazioni in merito;

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto– Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: [dap.ta@arpa.puglia.it](mailto:dap.ta@arpa.puglia.it)  
PEC: [dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)





- in riferimento agli indicatori di prestazione si evidenzia che nel PMeC il Gestore deve individuare indicatori specifici del processo, che consentano una immediata verifica delle performance dell’installazione (a mero titolo esemplificativo: consumo annuo specifico di energia elettrica per tonnellata di rifiuto lavorata, consumo gasolio consumato dai mezzi d’opera per tonnellata di rifiuto lavorata, consumo gasolio autotrazione per tonnellata di rifiuto lavorata, consumo annuo specifico acqua per tonnellata di rifiuto lavorata, rapporto fra le ore lavorate e tonnellate di rifiuto lavorate). È opportuno verificare che nel PMeC, sia previsto che il Gestore indichi, nel report annuale, il riepilogo dei valori di tali indicatori per l’anno di riferimento.

Relativamente al § 5.7.1 “**Acque sotterranee**”:

- si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore nella Relazione Tecnica (pag. 84/133) allegata all’istanza di riesame AIA, secondo cui la falda carsica soggiacente l’area dell’impianto è documentata a circa 320 m al di sotto del piano campagna, con un franco di sicurezza superiore ai 200 m, tale da consentire di escludere possibili interazioni tra gli scarichi dei pozzi disperdenti e le acque sotterranee. La notevole profondità della falda carsica è corroborata dai dati desumibili dal pozzo LS\_12\_TA (codice PN000200), facente parte della rete regionale di monitoraggio “*Maggiore*” ed ubicato a circa 300 m dall’impianto (coordinate WGS84: X 705706,586 – Y 4499633,313), nel quale livello statico si rinviene mediamente a 260 m dal p.c.<sup>4</sup> Tale pozzo risulta attualmente non operativo a causa di atti vandalici, presenta un’occlusione alla profondità di 272 m dal p.c. (come documentato con video-ispezione condotta nel 2018) e sarà ripristinato. In funzione delle suddette condizioni idrogeologiche ed in conformità a quanto rappresentato al § 3.7.1 della vigente versione del PMeC (i.e., elaborato 14.6 rev.3 del 22/02/2016, allegato all’AIA rilasciata con D.D. n. 53 del 02/08/2016), il Gestore è quindi tenuto a verificare la “*presenza di eventuali pozzi di emungimento di acqua già autorizzati, che si trovano nelle zone limitrofe all’impianto IPPC nel raggio di 1 km*”, identificando almeno un pozzo a monte ed uno a valle dello stabilimento rispetto alla direzione della falda. Laddove siano individuati pozzi idonei al monitoraggio delle acque sotterranee, dovranno essere effettuati campionamenti con cadenza quinquennale, ai sensi dell’art. 29-sexies, c. 6-bis, del D.Lgs. 152/2006. I risultati analitici dovranno essere attestati da Rapporti di Prova a cura di laboratori accreditati, rispondenti ai requisiti minimi formali e sostanziali fissati dalla circolare dell’Ordine dei Chimici prot. 057/12/cnc/fta del 27/01/2012<sup>5</sup>, ai quali dovrà essere sempre allegato il relativo verbale di campionamento. In seguito alla richiesta di informazioni sulla presenza di pozzi limitrofi all’impianto, inoltrata dal Gestore con nota prot. n. 3268/2017/AL/ds del 25/05/2022, il Servizio Approvvigionamento Idrico della Provincia di Taranto ha trasmesso la nota prot. n. 26828 del 05/09/2017 con la quale si comunica che nel raggio di 1 km dall’installazione non vi sono pozzi di emungimento acque attualmente censiti. Successivamente, in riscontro alla Condizione per il Gestore relativa alla matrice acque sotterranee, emersa dalla Verifica d’Ufficio ARPA ai sensi della D.G.R. n. 36 del 11/12/2014 (prot. ARPA n. 12599 del 21/02/2022), il Gestore ha nuovamente richiesto al competente Servizio della Provincia di Taranto, tramite nota prot. n. 842/2022/AL/ds del 07/03/2022, informazioni sull’eventuale realizzazione di nuovi pozzi in prossimità dell’impianto. Pertanto, si richiedono all’A.C. ulteriori aggiornamenti sull’attuale situazione dei pozzi nell’area dell’installazione, al fine di consentire il controllo delle acque di falda previsto dal PMeC. Nel caso in cui sia rilevata la presenza di pozzi idonei, il Gestore dovrà aggiornare il PMeC ai sensi della D.G.R. 672/2016, fornendo, qualora disponibili, le relative informazioni tecniche nella seguente tabella:

<sup>4</sup> Ultimi campionamenti risalenti al 2016.

<sup>5</sup> 20120127\_057\_Rapporti\_di\_prova\_e\_certificati\_di\_analisi.pdf (chimicifisici.it)

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto– Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it  
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Tabella – Descrizione piezometri

Sigla Pozzo	Coordinate	Quota del bocca pozzo [m s.l.m.]	Lunghezza del pozzo [m]	Profondità del/dei tratti finestrati	Livello statico [m s.l.m.]	Soggiacenza statica da bocca pozzo [m]
				(da m... a m...)		

- in riferimento ai metodi chimici per l’analisi delle acque sotterranee, si evidenzia la necessità di aggiornare alcune delle metodiche riportate nel PMeC allegato all’istanza di riesame AIA, ai fini dei futuri monitoraggi. A titolo esemplificativo, si segnalano i casi dei metodi EPA 8260 C 2006, aggiornato alla versione EPA 8260 D<sup>6</sup> (rev. 4 datata Giugno 2018), e EPA 8270 D 2014, aggiornato alla versione 8270 E<sup>7</sup> (rev. 6 datata Giugno 2018). Pertanto, si ritiene opportuno rettificare a tal fine la Tab. 3.17 del PMeC allegato all’istanza di riesame AIA. Nell’individuazione dei metodi di riferimento, si raccomanda di consultare la nota ISPRA “Metodi analitici riportati nei piani di monitoraggio e controllo ISPRA per impianti AIA statali” - Rev.02 del 21/02/2022<sup>8</sup>. Qualora per alcuni inquinanti non sia disponibile il metodo di riferimento, dovranno essere utilizzati metodi aggiornati e non ritirati nel seguente ordine di priorità: CEN, UNI, ISO, US EPA, APAT/IRSA-CNR, ISS, ecc. Inoltre, qualora il Gestore intenda utilizzare metodi di prova diversi da quelli indicati nel PMeC, dovrà darne per approvazione una comunicazione preventiva ad ARPA e all’A.C., corredata da una *Relazione di Equivalenza*<sup>9</sup> nella quale venga effettuato il confronto tra i valori di LOQ (limite di quantificazione) e incertezza estesa dei metodi riportati nel PMeC e del metodo alternativo proposto, entrambi conseguiti dal Laboratorio incaricato.

Relativamente al § 5.7.2 “Suolo”:

- per il monitoraggio della matrice “suolo”, il PMeC allegato all’istanza di riesame AIA (§ 5.7.2) prevede l’individuazione di n. 1 punto di campionamento ubicato nell’area a verde a sud dell’impianto. Ai sensi dell’art. 29-sexies, c. 6-bis, del D.Lgs. 152/2006, i campionamenti hanno frequenza decennale, con il primo da effettuare entro un anno dall’acquisizione del provvedimento AIA (i.e., D.D. n. 53 del 02/08/2016). Tale campionamento è stato eseguito in data 05/06/2017, in occasione dei lavori di realizzazione dell’impianto di trattamento delle acque meteoriche di seconda pioggia per l’adeguamento al R.R. n. 26/2013 e ss.mm.ii., i cui esiti sono stati comunicati con nota prot. n. 5545/2017/AL/ds del 13/09/2017 (acquisita al prot. ARPA n. 55101 del 14/09/2017). Pertanto, il prossimo campionamento avverrà nel 2027, in conformità alla frequenza di controllo prevista dal PMeC;
- in merito al controllo della matrice in questione, si evidenzia che il PMeC allegato all’istanza di riesame AIA riporta esclusivamente la tab. 3.18 con l’elenco dei parametri chimici previsti dal D.Lgs. 152/06 (i.e., Tab.1 – col. B dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del T.U.A.) con le relative CSC ed i metodi analitici da impiegare. Pertanto, si richiede al Gestore di includere nel PMeC ulteriori informazioni riguardanti la verifica dello stato di qualità del suolo (i.e., top-soil nell’intervallo di profondità compreso tra 0 e 10 cm), fornendo dettagli su strategia e modalità di campionamento,

<sup>6</sup> SW-846 Test Method 8260D: Volatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) | US EPA

<sup>7</sup> SW-846 Test Method 8270E: Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) | US EPA

<sup>8</sup> Disponibile al link: rev-02-\_metodi\_analitici\_riportati\_nei\_pmc\_ispra\_impianti\_aia\_statali\_21-02-2022.pdf (isprambiente.gov.it)

<sup>9</sup> Per approfondimenti sulla Relazione di Equivalenza si rimanda alla nota ISPRA prot.9611 del 29/02/2013 scaricabile all’indirizzo [https://www.isprambiente.gov.it/files/Attuazione\\_PMCIVemanazione.pdf](https://www.isprambiente.gov.it/files/Attuazione_PMCIVemanazione.pdf)

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto– Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: [dap.ta@arpa.puglia.it](mailto:dap.ta@arpa.puglia.it)  
PEC: [dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



profili di suolo oggetto di indagine ed eventuali procedimenti ambientali di bonifica pregressi o in corso;

- in riferimento ai metodi chimici per l'analisi del suolo, come per le acque sotterranee, si ritiene necessario aggiornare le metodiche riportate nella tab. 3.18 del PMeC allegato all'istanza di riesame AIA. Pertanto, si rimanda a quanto già rappresentato in merito ai metodi per le analisi chimiche sulle acque di falda.

Relativamente al § 7 **“Manutenzione attrezzature”**:

- si chiede al Gestore di inserire nella *“Tabella 7.1 – Tabella riepilogativa sulle manutenzioni e le tarature delle attrezzature”* la manutenzione di tutte le aree coperte e scoperte dell'impianto, indicando espressamente la periodicità delle operazioni da effettuare.

Si chiede al Gestore di integrare il PMC con le seguenti informazioni:

- Certificazione Ambientale di Stabilimento e relativi dati identificativi (ISO 14001:2015 certificato n. EMS-344/S con scadenza il 15/12/2023). Il Gestore dovrà, inoltre, prevedere un piano di formazione del personale, relativamente agli aspetti ambientali ed alla gestione degli impianti che possono avere impatti sull'ambiente. Detto piano dovrà essere adeguatamente documentato e prevedere registrazioni relative all'attività formativa svolta. Inoltre, si dovrà prevedere l'esecuzione di audit (sia interni che esterni), i cui esiti e relative azioni intraprese dovranno essere riportati nel Report annuale;
- elementi riassuntivi del Piano di Emergenza Interno di Stabilimento ed estremi della sua trasmissione al Prefetto competente per territorio, ai sensi dell'art. 26-bis della L. 132/2018 di conversione del D.L. 113/2018, rubricato *“Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”*;
- estremi della trasmissione al Prefetto delle informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna (PEE).

Si resta pertanto in attesa delle integrazioni richieste per l'espressione del parere di competenza.

Distinti saluti

Il Direttore f.f. del DAP

(dott. *Vittorio Esposito*)

*(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.82 /2005 e ss. mm. ii.)*

*Il GdL*

*DAP di Taranto - U.O.C. Servizio Territoriale: Ing. M. Manna, Dott.ssa A. Dell'Erba, Dott. C. Rossetti, Dott.ssa P. Cacciatore, Ing. M.G. Coppola, Dott. C. Marseglia, Ing. N. De Santis, Dott. R. Barnaba, Dott. A. Saraceno*

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto– Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it  
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it